

Percorsi abilitanti speciali (PAS) Riconoscimento dei servizi validi per l'accesso i chiarimenti del ministero (FAQ)

Sulla base delle FAQ seguenti, che sono ancora in bozza e che quindi potrebbero subire variazioni, il MIUR appresterà una specifica circolare.

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)

FAQ RICONOSCIMENTO SERVIZI VALIDI PER L'ACCESSO

1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile, ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. E' valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
3. E' valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
4. E' valido il servizio giuridico in costanza di contratto.

Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l'accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.

5. E' valutabile il servizio giuridico del cosiddetto "Salva-precari", compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto.

Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.

7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

8. E' valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari.

9. E' valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l'intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).

10. E' comunque valido, nelle more dell'adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell'anno scolastico 2012/13.

11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell'aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).

Incontro ministero – sindacati

Docenti classi di concorso C/999 e C/555

Va trovata una soluzione per il loro utilizzo

Il giorno 15 ottobre si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Miur per affrontare gli aspetti relativi ai docenti titolari delle classi di concorso C/999 e C/555, in applicazione dall'art. 15 del Decreto Legge 104/13.

I rappresentanti del ministero, su richiesta dei sindacati, hanno presentato un monitoraggio della situazione relativa al personale delle due classi di concorso che, oltre all'attuale situazione lavorativa, riporta i titoli di studio posseduti e le eventuali abilitazioni dei singoli docenti.

Questi dati sono importanti per capire quanti sono complessivamente i docenti che sono già in possesso di un titolo spendibile per una risistemazione attraverso un passaggio di cattedra.

Il Miur, in applicazione del D.L., in prima battuta prevede, infatti, il transito su altra classe di concorso per la quale detto personale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo di studio per altro posto di Insegnante Tecnico Pratico, purché non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia.

In subordine prevede il transito nei ruoli del personale Ata, con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto.

Detto personale docente può, altresì, partecipare ai corsi per l'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

La UIL ha espresso apprezzamento per la decisione di separare questo provvedimento da quello relativo al personale inidoneo, come richiesto dai sindacati.

Nel merito, invece, per la UIL questo provvedimento rappresenta un passo indietro rispetto a quello precedente poiché non prevede la possibilità di passaggio di cattedra su altra classe di concorso anche in soprannumero.

La UIL ha contestato anche l'orientamento del Miur che, per il personale non in possesso del titolo per il passaggio di cattedra, prevede subito il transito nei profili del personale Ata, poi la possibilità di riconversione professionale sul sostegno e solo successivamente la possibilità di rientrare nei ruoli del personale docente.

Un vero pasticcio.

La UIL ha proposto invece che, in base agli esiti del monitoraggio, si proceda subito ai passaggi di cattedra, successivamente si attivino i corsi di riconversione professionale.

Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.

Incontri al Miur

Prosegue il confronto sulla mobilità

Il giorno 14 ottobre 2013 e' proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e il Miur per la definizione del contratto della mobilità relativa al personale docente, educativo e Ata, per l'anno scolastico 2014/15.

Per la UIL scuola hanno partecipato Pasquale Proietti e Antonello Lacchei.

Ad oggi sono stati presi in esame tutti gli articoli relativi alle norme comuni e quelli relativi al personale docente. Non ci sono stati stravolgimenti ma le parti si sono limitate ad apportare elementi di chiarezza.

In particolare e' stato chiarito:

Art. 2: che il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7 punto V), non rientra nel blocco quinquennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale;

Art. 7 c. 2: questo comma, relativo all'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, e' stato "riallineato" col punto V del comma precedente.

La UIL scuola, considerando che la graduatoria delle classi di concorso "atipiche" risulta valida ai fini dell'individuazione del soprannumero e non anche in entrata, ha proposto di prevedere la possibilità di rientro con precedenza, nell'arco degli otto anni, nella scuola di precedente titolarità anche per detto personale.

Il prossimo incontro previsto per mercoledì 16 ottobre verranno affrontati gli aspetti relativi al personale Ata.